Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2014 - 0031964 del 06/10/2014

STUDIO IMMORDINO
Avv. GIOVANNI IMMORDINO
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO
PATROCINANTI IN CASSAZIONE
Avv. GIUSEPPE NICASTRO
Via Libertà, 171
Tel. 091.34.88.88; fax 091.34.88.11
90143 - PALERMO

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI NONCHÉ AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETURA E L'ARTE CONTEMPORANEA

OSSERVAZIONI

EX ART. 24 DEL D.LGS. N. 152/2006

delle ditte **DI SALVO ROSELLINA**, nata a Palermo il 04/3/1951, cod. fisc. DSLRLL51C44G2730, P.I. 01040880823, **CAFFARELLI FABIO**, nato a Caltanissetta il 29/09/1985 cod. fisc. CFFFBA85P29B429H, P.I. 01907150856, **CALÌ CALOGERO**, nato a Resuttano il 19/02/1958, cod. fisc. CLACGR58B19H245T, P.I. 01397040856, **CASCIO VINCENZO**, nato a Polizzi Generosa il 20/10/1927, cod. fisc. CSCVCN20G792X, P.I. 00196030852, **CHIARA SAVERIA**, nata a Resuttano il 13/6/1932 cod. fisc. CHRSVR32H53H245C, P.I. 01593010851; **CHIARA ISABELLA**, nata a Resuttano il 26/1/1929, cod. fisc. CHRSLL29A66H245O, P.I. 01967861202; **DI DATO FRANCESCA**, nata a Cinisi il 16/10/1947, cod. fisc. DDTFNC47R56C708D, P.I. 00829860824, **DI GANGI VINCENZO ALBERTO**, nato a Santa Caterina Villarmosa il 27/01/1950, cod. fisc.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
RICEVUTO IL
03 OTT. 2014

DGNVCN50A27I169K, P.I. 00194790853, **GANGI BARBARA**, nata a Resuttano il 10/11/1936, cod. fisc. GNGBBR36S50H245R, **GANGI DANTE GIUSEPPE**, nato a Resuttano il 4/12/1966, cod. fisc. GNGDTG66T04H245J, P.I. 01190840858, **GANGI GIUSEPPE**, nato a Resuttano il 09/04/1966, GNGGNPP66D09H245P, P.I. 01400040851, **LA DUCA ANTONINO**, nato a Valledolmo il 24/10/1941, cod. fisc. LDCNNN41R24L603Q, P.I. 04258540824, **LA DUCA ELISABETTA**, nata a Valledolmo il 8/1/1948, cod. fisc. LDCLBT48A48L603M, P.I. 05157210823, **LA DUCA LETIZIA**, nata a Palermo il 13/3/1954, cod. fisc. LDCLTZ54C53G273R, P.I. 05157220822, **LA DUCA MARIA ORAZIA**, nata a Valledolmo il 7/7/1936, cod. fisc. LDCMRZ36L47L603Y, P.I. 05157120824, **LA DUCA VINCENZO**, nato a Valledolmo il 19/08/1938, cod. fisc. LDCVCN38M19L603J, P.I. 04499630822, **MACALUSO CALOGERA ELVIRA**, nata a Petralia Soprana il 29/1/1955, cod. fisc. MCLCGR55A69G510V, P.I. 04503970826, **MACALUSO VITTORIO**, nato a Petralia Soprana il 9/2/1933, cod. fisc. MCLVTR33B09G510Y, P.I. 01443190820, **MANCUSO SALVATORE**, nato a Palermo il 27/09/1973 cod. fisc. MNCSUT73P27G273U, P.I. 04733100822, **MUGAVERO ARCANGELO GIUSEPPE**, nato a Resuttano il 18/3/1964, cod. fisc. MGVRNG64C18H245U, P.I. 01542460850, **PULEO SANTO**, nato a Resuttano il 18/4/1935, cod. fisc. PLUSNT35D18H245Z, P.I. 00273020859, **SABATINO**

PIETRA, nata a Resuttano il 20/11/1034, cod. fisc. SBTPTR34S60H245C, P.I. 00241410851, **TRUBIA PALMIRO**, nato a Petralia Soprana il 10/04/1949 cod. fisc. TRBPMR49D10G510Z, P.I. 04273190829, **TRUBIA SANTO**, nato a Petralia Soprana il 28/11/1942 cod. fisc. TRBSNT42S28G510, P.I. 01511740852, elettivamente domiciliati in Palermo, Viale Libertà, 171, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Nicastro

IN ORDINE

al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale finalizzato all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere denominate "**EL 279 - Elettrodotto 380kv doppia terna Chiaramonte Gulfi – Ciminna ed opere connesse**" e all'avviso al pubblico dell'1.8.2014 relativo alle integrazioni progettuali ed ambientali nonché all'ipotesi di variante denominata "D" tratto Recattivo, Landro, Chibbò, Bilici (cd. "Integrazioni dell'1 agosto 2014").

*** *** ***

a) Premessa

Gli odierni deducenti sono proprietari e/o conduttori di terreni (e titolari di aziende agricole) ricadenti nell'ambito dell'area interessata dall'Elettrodotto 380kv doppia terna Chiaramonte Gulfi – Ciminna.

Fa parte integrale delle presenti osservazione la relazione tecnica a firma del Dott. Geom. Mario D'Anna, che si allega al presente atto, tesa a descrivere "lo stato dei luoghi lungo il tratto del prevedendo elettrodotto compreso tra i sostegni 258 e

285 del progetto originario nonché tra i sostegni D1 e D25 della Variante D – Recattivo – Bilici" e relativa alle "aziende che operano lungo la fascia attraversata dall'elettrodotto Chiaramonte Gulfi – Ciminna nel tratto compreso tra le Contrade Recattivo, Landro, Chibbò, (Vicaretto) e Belici."

In particolare, i terreni condotti dal Sig. Macaluso Vittorio ricadenti nell'area in questione sono identificati al catasto terreni del Comune di Petralia Sottana al foglio 122 particelle 205, 206, 207, 329, 330, 331, 332, 333, foglio 135 part. 37, 38, 53, 291, 385.

La Sig.ra Macaluso Calogera Elvira conduce, in contrada Recattivo, i terreni censiti al foglio 122 particelle 203, 206, 329 e foglio 135 particelle 12, 36, 52, 508, 509 e 623 di Petralia Sottana

Il Sig. Di Gangi Vincenzo Alberto, nella Contrada Recattivo in agro di Petralia Sottana, conduce i seguenti appezzamenti di terreno: foglio 118 particelle 43, 126, 128 e foglio 122 particella 198.

Il Sig. Calì Calogero conduce i terreni in agro di Petralia Sottana, identificati al foglio 117 particelle 17, 23, 25, 54, 55, 60, 61, 62, 56 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131,132, 139, 140, e al foglio 122 particelle 7, 12, 13, 45, 95, 209, 210.

Il Sig. Trubia Palmiro conduce terreni in agro di Petralia Sottana identificati al foglio 98 particella 57 e al foglio 117 particelle 83, 155, 201, 203, 204, 206.

Il Sig. Trubia Santo è titolare dell'azienda agricola i cui fondi

ricadono in agro del Comune di Petralia Sottana nel foglio 98 particelle 5, 36, 44, 57, 59, 72, 74, 75, 76, 91, e nel foglio 117 particelle 51, 52, 83, 155, 201, 203, 204, 206.

Il Sig. Caffarelli Fabio conduce in agro del Comune di Petralia Sottana i terreni identificati al foglio 107 particelle 7, 10,51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 503, 505, 506, 507, 508, 510 e 511.

L'azienda Di Salvo Rosellina, nella Contrada Chibbò, in agro di Petralia Sottana conduce i seguenti appezzamenti di terreno: foglio 106 particelle 2, 5, 10, 12, 14, 16, 27, 29, 32 e 38; foglio 114 particelle 28, 29, 36 e 37.

Il Signor Cascio Vincenzo conduce i seguenti terreni in agro di Petralia Sottana, Contrade Landro e Chibbò, foglio 97 particelle 44 e 60; foglio 107 particelle 6, 26, 28, 61, 62, 63,; foglio 116 particelle 54 e 59; foglio 117 particelle 78, 80, 84, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 e 102.

Il Sig. Puleo Santo conduce terreni in agro di Petralia Sottana identificati al foglio 94 particelle 203, 207, 211 e al foglio 107 particella 66 e 67.

Il Sig. Gangi Barbara è titolare dell'azienda ricadente in agro di Castellana Sicula foglio 47 particelle 6, 7, 8, 9 e in agro di Petralia Sottana foglio 97 particella 10 e 36, foglio 106 particella 37, foglio 107 particelle 5, 11, foglio 115 particelle 63, 108, 144.

I terreni condotti dal Signor Gangi Dante Giuseppe nelle Contrade Vicaretto, Landro e Chibbò, ricadono in parte in agro del Comune di Castellana Sicula foglio 46 particella 68 e 69 e la restante parte in agro di Petralia Sottana foglio 97 particelle

42, 50, 51, 93, 94 e 95, foglio 106 particelle 17, 18, 21, foglio 115 particelle 2, 3, 10, 18, 94, 109, 111, 114, 116, 124, 129, 197, 198, 199, 200, 204, 205, 206, 207, 208, foglio 116 particelle 15 e 68.

I terreni condotti dal Signor Gangi Giuseppe nella Contrada Landro, ricadenti in agro di Petralia Sottana sono così identificati: foglio 97 particella 32, 34, 38, foglio 98 particella 112, foglio 99 particelle 8, 9, 13, 17, foglio 107 particelle 9, 18, 19, 24, 68 e 69, foglio 116 particelle 4, 5, 7, 18, 28, 29, 30, 119, 120, 138 e 139.

Il Sig. Di Dato Francesca, nelle Contrade Vicaretto e Chibbò conduce i seguenti terreni: in agro di Castellana Sicula foglio 46 particelle 52; foglio 47 particelle 5, 18, 35 e 39; in agro di Petralia Sottana foglio 115 particelle 9, 16, 54, 69, 87, 88, 89, 90, 91, 146, 193, 194.

La Sig.ra Sabatino Pietra, nelle Contrade Landro e Chibbò conduce i seguenti fondi: Comune di Petralia Sottana foglio 106 particella 37, foglio 107 particelle 32, 65, 71 e foglio 115 particelle 15, 19, 23, 85, 96, 97, 110, 112, 118 e 119.

L'azienda Chiara Saveria ricade in agro di Petralia Sottana ed è censita in catasto al foglio 107 particelle 43 e 44.

La Signora Chiara Isabella conduce l'appezzamento di terreno in agro di Petralia Sottana censito al foglio 107 particella 43.

Il Sig. Mugavero Arcangelo Giuseppe, nelle Contrade Chibbò e Landro conduce i seguenti fondi così identificati: Comune di Petralia Sottana, foglio 95 particelle 78, 81, 151 e 219, foglio 107 particella 64, foglio 115 particelle 5, 115, 52, 53, 63, 79,

81, 116, 117, 118, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, foglio 117 particelle 39, 40, 76, 109, 116, 117, 118, 137 e 138.

L'azienda Mancuso Salvatore nelle Contrade Vicaretto e Belici conduce i seguenti terreni: Comune di Castellana Sicula foglio 45 particelle 18, 82, 203, 204, 208, 210, 238, 240, 255 e 256; foglio 50 particelle 8, 61, 63, 66, 68, 69, foglio 51 particelle 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17,35, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 100, 231, 232 e 254.

Il Sig. La Duca Vincenzo conduce nelle Contrade Vicaretto e Chibbò i seguenti terreni: Comune di Castellana Sicula foglio 45 particelle 65, 72, 227/20, 227/21, 227/23, 259, 261, 262, 265, 267, 284, 286 e Comune di Petralia Sottana foglio 105 particelle 1, 5, 6, 7, 10, 13, 40, 46, 111, 115, 119, 122 e 123.

Il Sig. La Duca Antonino, in Contrada Vicaretto e Chibbò, conduce i seguenti appezzamenti di terreno: nel territorio del Comune di Castellana Sicula: foglio 45 particelle 268, 270, 273, 274, 275, 278, 281 e 283; nel territorio del Comune di Petralia Sottana foglio 105 particelle 106, 109, 113 e 114.

La Sig.ra La Duca Maria Orazia conduce nelle Contrade Vicaretto e Chibbò i seguenti terreni: territorio di Castellana Sicula foglio 45 particelle 197, 198, 269, 275, 277 e territorio di Petralia Sottana foglio 105 particelle 8, 9, 16, 17, 22, 108, 118, 120, foglio 114 particella 2.

La Sig.ra La Duca Letizia in Contrada Vicaretto e Chibbò, conduce i seguenti appezzamenti di terreno: Comune di Castellana Sicula, foglio 45 particelle 13, 27, 29, 30, 51, 53, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 124, 125, 126, 127, 135, 136, 137, 138,

139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 e 279, nel Comune di Petralia Sottana, foglio 105 particelle 2, 28, 31, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 100, 103, 112, 116, 121 e 124.

Il Sig. La Duca Elisabetta, in Contrada Vicaretto e Chibbò, conduce i seguenti appezzamenti di terreno: agro di Castellana Sicula foglio 45 particelle 263, 264, 266, 271, 280, 282 e in agro di Petralia Sottana foglio 105 particelle 107, 110, 117, 126, 128 e 133.

Come chiarito dal tecnico incarico, gli odierni deducenti "sopra elencati, conducono cumulativamente, una superficie aziendale di circa **1.500,00 Ha** distribuita lungo le contrade di Recattivo, Manca del Landro, Chibbò, (Vicaretto) e Belici. Numerose sono le **colture specializzate** praticate nelle varie aziende, soprattutto nelle Contrade di Landro e Chibbò. Si rilevano inoltre allevamenti di bovini [Di Dato Francesca (80 capi circa), Mancuso Salvatore (150 capi circa) e Gangi Dante Giuseppe (105 capi circa)]. Tutte le aziende dispongono di strutture aziendali per il ricovero dei mezzi agricoli, delle derrate, di magazzini, abitazioni ecc.. Le aziende Caffarelli e Gangi Dante Giuseppe, in particolare dispongono di strutture aziendali dedite alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli (selezione, pulitura, sgranatura, vagliatura e confezionamento dell'origano e delle altre piante officinali). Tutte le aziende dispongono di macchinari e attrezzature idonee che consentono di potere effettuare tutte le varie lavorazioni agricole necessarie alla produzione.".

"Negli ultimi decenni, seguendo l'andamento dei mercati

nazionali e internazionali, alcune aziende hanno sviluppato produzioni specializzate sfruttando le peculiarità cui la zona è vocata puntando verso prodotti di pregio e alta qualità. Infatti l'area investita dall'elettrodotto ricade all'interno di aree ricadenti nella Contea DOC Sclafani Bagni e della DOP Val di Mazara **(l'Azienda agricola Di Salvo è stata premiata nel 2014 come "miglior produttore DOP Val di Mazara). Oltre agli uliveti (colture arboree specializzate) delle Aziende Chiara e Di Salvo, la produzione di qualità è data anche dalle coltivazioni di origano (Gangi Dante Giuseppe e Caffarelli Fabio).".**

Ed ancora: "Le aziende agricole Gangi Dante Giuseppe e Mancuso Salvatore inoltre, hanno un indirizzo zootecnico finalizzato alla produzione di **carne bovina biologica certificata** (oltre 100 capi bovini allevati per l'azienda Gangi e 150 capi allevati per l'azienda Mancuso).

Nell'area di sedime compresa tra i sostegni D18 e D19 è ubicato il recinto per la sosta dei bovini dell'azienda agricola biologica Gangi Dante Giuseppe, con annesso ricovero utilizzato dal personale addetto al bestiame nelle ore notturne per la custodia della mandria o quando le fattrici necessitano di assistenza nel momento e nel periodo ante e post parto. Tale struttura è attrezzata con un tavolo, sedie, e una branda per il riposo.

Molti degli investimenti strutturali aziendali realizzati nell'area interessata risalgono ad un periodo molto recente (ultimo decennio) e spesso sono stati realizzati con fondi Europei

(POR, PSR) e altri sono in corso di realizzazione. Infatti all'Azienda Gangi Dante Giuseppe è stato finanziato un progetto finalizzato alla diversificazione verso attività non agricole, nella fattispecie fattoria didattica con massimo **60 bambini**, attraverso la realizzazione di un percorso botanico con finalità didattico-educative Misura 311 azione C del PSR Sicilia 2007-2013, dove è prevista in azienda la presenza di scolaresche che saranno accompagnate in visita guidata nei luoghi di produzione, di lavorazione dei prodotti agricoli nonché nei luoghi di allevamento e sosta del bestiame in Contrada Chibbò tra i sostegni D18 – D19 (Azienda zootecnica biologica di cui sopra). Ulteriori progetti sono stati presentati dalle aziende in questione a dimostrazione che il circondario tende a svilupparsi e ad investire ulteriormente in zootecnia (Misura 121 PSR Sicilia 2007-2013, € 1.460.000,00 azienda Gangi Dante Giuseppe e oltre € 2.000.000,00 l'azienda Mancuso Salvatore) e strutture agrituristiche (€ 260.000,00 Azienda Di Salvo). Progetti che sono già decretati o dichiarati ammissibili di finanziamento a valere sui Fondi Europei.".

La Dott.ssa Rosellina Di Salvo (che sottoscrive il presente atto ad ogni effetto di legge), in particolare, ha depositato, nell'ambito del procedimento in questione, ampie osservazione in data 27/09/2012 (codice elaborato DVA-00-2012-0023252) che devono intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte.

A seguito di tali osservazioni (e di quelle presentate da altri soggetti), con nota del 4/7/2013 il Ministero dell'Ambiente ha

richiesto a Terna S.p.A. di fornire chiarimenti e integrazioni, nonché di fornire le opportune controdeduzioni alle osservazioni pervenute con corrispettiva indicazione su cartografia delle aree a cui si riferiscono.

In data 1 agosto 2014 è stato dato avviso al pubblico del deposito del documento di Terna SpA (a firma dell'Ing. P. Ricciardini e del Dott. Geologo N. Ricciardini) denominato "Risposta alla richiesta di integrazioni CTVA-2013-2332 del 01/07/2013 (DVA-2013-15511 del 03/07/2013".

La relazione sottolinea che con riferimento "al documento DGGR10002BGL00233 al foglio 5, Terna, in virtù delle richieste elaborate dal Ministero dell'Ambiente, ha elaborato una alternativa al tracciato in progetto, denominata "Alternativa D"." Tale alternativa che allontanerebbe "il tracciato di circa 500 metri dall'uliveto", a dire di Terna Spa, consentirebbe di "minimizzazione l'interessamento del fondo stesso senza coinvolgere aeree adibite a "colture specializzate".".

In realtà, le suddette "integrazioni" non superano affatto i motivi ostativi all'approvazione del progetto, per distinte ragioni che di seguito si illustreranno, ma anzi introducono nuovi ed ulteriori elementi di criticità, che rendono anche l'ipotesi di variante "D" denominata Recattivo-Bilici in netto contrasto con la normativa vigente.

Mercè il presente atto intervengono nel suddetto procedimento gli odierni istanti, al fine di chiedere il rigetto della proposta progettuale presentata da Terna S.p.A..

a) <u>In ordine alla presenza di colture specializzate (art. 2 L.R. 27.12.1978 n. 71).</u>

Si richiamano le precedenti deduzioni depositate dalla Dott.ssa Rosellina Di Salvo in data 27.9.2012 (sub lett. b) in ordine all'impossibilità di destinare in Sicilia "*<u>ad usi extra agricoli</u> i suoli utilizzati per **<u>colture specializzate</u>**, <u>irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola</u>*", (art. 2 L.R. 27.12.1978 n. 71) anche alla luce della pacifica giurisprudenza amministrativa siciliana sul punto atteso che "***<u>La disposizione di cui all'art. 2, comma 5, della L.R. n. 71/1978 (...) vieta di destinare i suoli già adibiti a colture specializzate, irrigue ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, ad usi extra agricoli</u>***" (T.A.R. Sicilia Catania Sez. I Sent., 13-02-2008, n. 246; cfr. anche TAR Sicilia Catania, I sez. n. 1319 del 26/07/2007 e TAR Sicilia Catania Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3745

La questione, per la verità, è pacifica e incontestata atteso che la società Terna SpA ha ritenuto di modificare il tracciato al fine di non "coinvolgere aeree adibite a "colture specializzate"".

Ora, è di tutta evidenza come la protezione delle **colture specializzate** e dei suoli utilizzati per le colture irrigue (nonché di quelli dotati di impianti e infrastrutture a servizio dell'agricoltura) costituisce una norma di protezione delle valenze ambientali, rientrando inoltre tra le norme di protezione dei "*fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici,*

climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici" che devono venire in rilievo nella valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c del Codice dell'ambiente.

Sennonché l'ipotesi di variante "D" continua ad intercettare, come nel tracciato originario, aziende agricole attrezzate e colture specializzate.

Come si evince, infatti, anche dalla Relazione tecnica a firma del Dott. Geom. Mario D'Anna (che alle presenti osservazioni si allega, e che deve intendersi integralmente ripetuta e trascritta) "I Sostegni D17 e D20 della variante interferiscono con le colture arboree specializzate (uliveto e noceto), rispettivamente dell'Azienda agricola Chiara Saveria (foglio107 particella 43) e dell'Azienda agricola Di Salvo Rosellina (foglio 106 particella 10). Il tracciato tra i sostegni D20 e D21 interferisce con la coltura arborea specializzata (noceto).".

La coltura specializzata, peraltro, nel caso della ditta Di Salvo è stata realizzata con contributi europei e ha un conseguente **vincolo di destinazione derivante dalla realizzazione dei progetti su menzionati e non può essere distolta da tale utilizzo.**

Appare quindi evidente che l'area in questione non può essere utilizzata, per espressa previsione regionale, ad usi extra agricoli (e tale sarebbe la realizzazione dell'elettrodotto in questione).

Occorre considerare, inoltre, che non soltanto si tratta di

pregiate colture specializzate ma che le stesse insistono su fondi "dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola" (magazzini, infrastrutture, abitazioni a servizio dell'azienda, trattori e impianti) e pertanto sotto duplice profilo rientranti nella previsione della norma di protezione su menzionata.

Come chiarito, infatti, dal Dott. Mario D'Anna, "Tutte le aziende dispongono di strutture aziendali per il ricovero dei mezzi agricoli, delle derrate, di magazzini, abitazioni ecc.." nonché "di macchinari e attrezzature idonee che consentono di potere effettuare tutte le varie lavorazioni agricole necessarie alla produzione.".

Appare inutile, infine, ribadire che al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, **è stato disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475 sicchè il coinvolgimento di terreni olivetati si pone anche in contrasto con tale disciplina normativa.**

L'ipotesi di variante, pertanto, non superando i precedenti motivi ostativi, è totalmente inammissibile ed inaccoglibile e va rigettata.

***

b) In ordine alla tutela dei beni culturali ed ambientali e alla disciplina regionale e comunale (art. 41 delle NNTTAA al PRG del Comune di Petralia Sottana).

b.1) Nel tratto di tracciato compreso tra il sostegno D3 e il

sostegno D6 l'ipotesi di variante investe direttamente un'area tutelata di particolare pregio naturalistico, **archeologico** e storico (denominata "Ambito naturalistico museale di Recattivo").

In tale area è radicalmente preclusa la realizzazione dell'elettrodotto atteso che l'art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G. del Comune di Petralia Sottana prevede espressamente che *"nell'Ambito non è ammessa la realizzazione di impianti che prevedano la costruzione di nuove strutture, né movimenti terra e non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi".*

Tanto basterebbe per comprendere la radicale inammissibilità della proposta progettuale contenuta nelle integrazioni dell'1.8.2014 depositate da Terna.

b.2) Il precedente progetto è stato oggetto dell'articolata nota della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo Unità Operativa IX prot. n. 8227 del 7/12/12 (le cui prescrizioni non sembrano neppure considerate nella proposta di variante sopra menzionata).

La suddetta nota indica, peraltro, aree soggette a vincoli di varia natura che rendono l'ipotesi di variante radicalmente da rigettare.

Ed infatti, proprio con riferimento al precedente progetto, la Soprintendenza dei Beni Culturali (nota 8227 del 7.12.2012) ha imposto talune prescrizioni, e con riferimento all'area de

qua, alla lettera f) ha prescritto "*la delocalizzazione dei sostegni posti in prossimità del Borgo di Recattivo che dovranno essere posti a una distanza non inferiore ad un chilometro dall'abitato*".

Orbene tale prescrizione rimane totalmente disattesa nell'ipotesi di variante D, atteso che la distanza del tracciato in variante dal Borgo di Recattivo "continua a rimanere ad una distanza pressoché invariata rispetto al progetto originario" (cfr. Relazione tecnica a firma del Dott. Mario D'Anna).

L'ipotesi di variante "D", peraltro, dovrà essere nuovamente sottoposta al vaglio dell'autorità tutoria atteso che, come si evince dalla nota testè menzionata, "eventuali varianti al progetto autorizzato...dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dall'art. 167 D.Lgs. n. 42/04".

Infatti il tracciato previsto, sia nel progetto originario che nella variante, attraversa un ampio territorio di notevole interesse paesaggistico e naturalistico con una "presenza diffusa di numerosi siti archeologici" poiché "***inserito in un contesto rurale ancora sostanzialmente integro nei suoi valori paesaggistici e culturali, all'interno del quale la realizzazione dell'opera in progetto, per altezza e per la visibilità dei sostegni dell'elettrodotto, potrebbe determinare una profonda alterazione della sua configurazione paesistica***". Pertanto "gli interessi culturali e naturali evidenziati dai luoghi in questione

risultano, negli aspetti con cui si manifestano, tra loro inscindibili e mutuamente dipendenti e per questo rappresentano valori generali di per sé meritevoli di attenta e puntuale tutela. La presenza nelle zone circostanti di siti di interesse storico e **archeologico**, di masserie, e di borghi legati ad attività produttive antiche, di regie trazzere che collegano i centri abitati e gli insediamenti rurali, che fanno parte integrante del paesaggio agrario storicizzato tipico dell'interno dell'isola." (Cfr. nota 8227/IX del 7.12.2012 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo).

Orbene, nel tratto di tracciato compreso tra il sostegno D3 e il sostegno D6 il passaggio dell'elettrodotto investe direttamente un'area di particolare pregio naturalistico, archeologico e storico, attraversando in maniera non marginale "*l'ambito naturalistico museale di Recattivo*" il cui confine settentrionale coincide con il tracciato della regia trazzera n. 35 con inizio da Portella di Recattivo, posta all'incrocio con la S.P.12 detta del Landro, comprende la Contrada Orto dello Scorsone. Include il borgo rurale di Recattivo a sua volta aggregato alla località di Recattivo alta e confina a nord- ovest con il Parco delle Cave. Tale perimetrazione e la disciplina urbanistica vigente impediscono la collocazione dei sostegni D3, D4, D5 e D6 nell'area tutelata.

b.3) V'è di più!

Oltre alla tutela dell'Ambito museale di Recattivo e alla tutela dei beni archeologici, la Soprintendenza ha messo in luce anche il danno che sarebbe derivato alla tutela dei beni

paesaggistici e culturali dal precedente tracciato al territorio di Belici e all'omonimo Santuario trattandosi di un "contesto di elevatissimo valore culturale, architettonico, storico ed atnoantropologico".

Orbene, al fine di tutelarne il "contesto paesaggistico" (oggetto di vincoli di tutela) ed evitare una "irreversibile modificazione dei segni percettivi del paesaggio storicizzato e dell'ambiente naturale" la Soprintendenza aveva chiesto lo spostamento dei sostegni in modo da collocarli ad una distanza tale da renderli sostanzialmente non percepibili dal Santuario del Belici e dalle sottostanti Case del Vicaretto.

L'ipotesi di variante appare contrastante con tali esigenze e continuerebbe ad arrecare un pregiudizio ai valori paesaggistici e culturali dei luoghi.

I valloni del Landro e del Landro Chibbò che, a parere della Soprintendenza, "assumono aspetti di grande valenza paesaggistica e morfologica per la loro suggestiva bellezza" anche nell'ipotesi di variante "D" sarebbero irrimediabilmente pregiudicati dall'attraversamento dell'elettrodotto.

In buona sostanza, anche l'ipotesi di variante "D", che sostanzialmente (salvo irrilevanti modifiche) ripete il precedente tracciato, continua a collocare l'elettrodotto a 380 kv all'interno dei contesti tutelati di Recattivo, Landro, Chibbò, Belici, non attenendosi alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza dei Beni Culturali Unità Operativa IX (nota n. 8227 del 7/12/12 consegnata alla Conferenza dei servizi del 13/12/12), rappresentando un forte danno sia dal punto di vista

degli impatti sugli aspetti naturalistici ed ambientali sia sui caratteri storico architettonici dei territori interessati.

***

c) <u>Sulla disciplina di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</u>

La dott.ssa Di Salvo, nelle precedenti deduzioni, ha sottolineato che l'area in questione (che resterebbe in parte destinata a coltivazione specializzata, anche dopo le eventuali espropriazioni) ove fosse realizzato il sostegno sarebbe anche interessata dalla fascia di rispetto per l'elettrodotto.

<u>Nell'area, però, vi sarebbe "la permanenza degli operai e della famiglia della deducente certamente per oltre quattro ore giornaliere</u> (sia i vigenti orari di lavoro del personale che le esigenze di vita degli interessati non consentirebbero di allontanarsi per la restante parte della giornata)".

Sennonchè, com'è noto, a mente dell'art. 4 comma 1 lett. h L. n. 36/01 e degli artt. 3, 5 e 6 del D.P.C.M. 8-7-2003, nonché delle disposizioni recate dal D.M. 21-3-1988, sarebbero superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione da osservarsi nei "nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere", posto che "all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore".

Tali deduzioni sono state "superate" da Terna ritenendo che "*la frase "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore", nello spirito del decreto*" andrebbe

"interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia) e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioè non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata), e comunque ricorrente".

L'attività di coltivazione nella fascia di elettrodotto, a dire di Terna, non potrebbe essere considerata un'attività "stazionaria e permanente nel tempo".

Ora, tale assunto e la interpretazione dello "spirito del decreto" operata da Terna appaiono totalmente errate.

Intanto, la norma si applica a tutti i "*luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere*" e tale è il caso che ci occupa, atteso che sia i terreni che i manufatti di proprietà dei deducenti e/o comunque realizzati sulle predette aree sono "*adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere*".

V'è di più.

Come si evince al punto n. 57 delle Integrazioni depositate in data 1.8.2014, il Ministero ha richiesto che "la valutazione del campo di induzione magnetica debba essere fatta cautelativamente anche per i recettori definiti quali 'rudere'. Nei recettori in cui sono definite destinazione d'uso come 'stalla' o 'deposito agricolo' o 'baracca in lamiera', occorre accertare che tali manufatti non siano anche sedi di lavoro seppure temporanee e con personale a permanenze prolungate".

Terna ha risposto a tali richieste assumendo che "*Le strutture di categoria 2 quali "stalle", "ruderi", "baracche", "tettoie", "deposito attrezzi", "deposito agricoli", non possono essere considerate in alcun modo recettori sensibili dal momento che per le loro caratteristiche non hanno le condizioni di abitabilità o che consentono la permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere*".

Anche tale assunto è errato.

Intanto, l'integrazione di Terna elude sul punto le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente in quanto la società Terna non è stata chiamata a stabilire se determinate strutture siano o meno dotate di "abitabilità" ma se siano "**sede di lavoro seppure temporanee e con personale a permanenze prolungate**".

In altri termini, Terna è tenuta a verificare se in una delle suddette strutture vi siano in atto lavoratori che svolgono la loro attività a permanenza prolungata o temporanea.

Orbene, a prescindere che tale verifica è stata omessa, è appena il caso di sottolineare che sono numerose le sedi di lavoro di pertinenza e a servizio delle aziende agricole che non sono state prese in considerazione da Terna nelle integrazioni depositate presso il Ministero dell'Ambiente.

Per citare solo un esempio particolarmente eclatante, come chiarito dal tecnico incaricato "Nell'area di sedime compresa tra i sostegni D18 e D19 è ubicato il recinto per la sosta dei bovini dell'azienda agricola biologica Gangi Dante Giuseppe, con **annesso ricovero utilizzato dal personale addetto al bestiame nelle ore notturne per la custodia della mandria o**

quando le fattrici necessitano di assistenza nel momento e nel periodo ante e post parto. Tale struttura è attrezzata con un tavolo, sedie, e una branda per il riposo".

Si tratta di strutture nelle quali operano gli addetti alle lavorazioni inerenti la zootecnia per numero 105 bovini giorno e notte!

Si tratta, quindi, evidentemente di luoghi destinati ad una permanenza prolungata certamente di oltre quattro ore quotidiane, come del resto avviene anche nelle lavorazioni delle colture arboree che richiedono una concentrazione delle lavorazioni in un determinato periodo dell'anno (quali potatura da novembre a marzo, raccolta da ottobre a dicembre, lotta integrata, etc.).

Ed infatti, è evidente che anche per le colture specializzate (e non solo) la permanenza del personale nei periodi dell'anno dedicati alle varie attività si prolunga per oltre quattro ore, sicchè non è possibile eludere la disciplina di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

***

e) Conclusioni.

Per tutte le suesposte ragioni, gli odierni deducenti si oppongono all'approvazione del progetto e della suindicata variante presentati da TERNA SpA, e a qualsiasi soluzione che preveda la collocazione di sostegni sull'area di loro proprietà e sui terreni dagli stessi condotti, ovvero costituzione di servitù di elettrodotto nonché ad ogni altra soluzione che individui nelle p.lle sopra menzionate fasce di rispetto o aree comunque

interessate dal passaggio dell'elettrodotto o da opere connesse.

Si oppongono, inoltre, a qualsiasi ulteriore soluzione che continui a prevedere la collocazione dei sostegni nelle suddette aree e nelle vicine zone oggetto di tutela paesaggistica, ambientale, culturale, archeologico e di ogni altro tipo, ovvero che si ponga in contrasto con la sopra menzionata disciplina urbanistica ed edilizia nazionale, regionale e dei Comuni interessati.

Si allega alla presente ulteriore documentazione come da separato elenco.

Palermo, 24 settembre 2014.

- Rosellina Di Salvo- Rosellina Di Salvo
- Caffarelli Fabio – Fabio Caffarelli
- Calì Calogero – Calì Calogero
- Cascio Vincenzo – Cascio Vincenzo
- Chiara Saveria – Chiara Saveria
- Chiara Isabella –
- Di Dato Francesca – Di Dato Francesca
- Di Gangi Vincenzo Alberto –
- Gangi Barbara – Gangi Barbara
- Gangi Dante Giuseppe – Gangi Dante
- Gangi Giuseppe –
- La Duca Antonino – La Duca Vincenzo nella qualità
- La Duca Elisabetta – La Duca Vincenzo nella qualità
- La Duca Letizia – La Duca Vincenzo nella qualità
- La Duca Maria Orazia – La Duca Vincenzo nella qualità

- La Duca Vincenzo –
- Macaluso Calogera Elvira –
- Macaluso Vittorio –
- Mancuso Salvatore –
- Mugavero Arcangelo Giuseppe-
- Puleo Santo –
- Sabatino Pietra –
- Trubia Palmiro –
- Trubia Santo –

-Avv. Giuseppe Nicastro-

Si producono i seguenti documenti:

1) Perizia giurata a firma del Dott. Geom. Mario D'Anna del 20/09/2014;
2) Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Petralia Sottana;
3) Nota 8226 del 7/12/2012 Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo Unità Operativa IX.

Palermo 24 settembre 2014

Regione Sicilia

Comune di Petralia Sottana

(Provincia di Palermo)

PIANO REGOLATORE GENERALE

Norme tecniche di attuazione

Gruppo dei progettisti incaricati

Prof. Arch. Cesare Ajroldi capogruppo

Prof. Arch. Giuseppe Gangemi

Dott. Arch. Gaetano Renda

Petralia Sottana (PA), Giugno 2007

Art. 41
Ambito naturalistico - museale di Recattivo (Fp.b)

L'*ambito naturalistico museale di Recattivo* il cui confine settentrionale coincide con il tracciato della regia trazzera n. 35 con inizio a Portella di Recattivo, posta all'incrocio con la SP. 12 detta del Landro, comprende la C.da Orto dello Seorsone. Include il borgo rurale di Recattivo a sua volta aggregato alla località di Recattivo alta e confina a Nord-Ovest con il Parco delle Cave. Inoltre comprende al suo interno il Parco museale di Recattivo di cui al precedente art.39.

L'individuazione dell'ambito naturalistico-museale è finalizzata a garantire l'equilibrio fra la tutela dell'ambiente naturale, la salvaguardia e la valorizzazione degli aspetti paesistici, archeologici e culturali dell'area, nonché la realizzazione degli interventi destinati alla migliore fruizione sociale.

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di apposito Piano di Riqualificazione Ambientale (PRA) di cui al precedente art. 15, con caratteristiche di Piano particolareggiato esecutivo, che dovrà definire le specifiche destinazioni d'uso delle aree, le tipologie di intervento pubblico e/o privato, alla stregua di progetto di massima di OO.PP. e le relative previsioni finanziarie.

Il "PRA" dovrà essere supportato da apposito studio idrogeologico e prevedere la sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dei terreni con l'applicazione di tecniche naturalistiche e la definizione delle essenze vegetali da impiantare, nonché la definizione di tecniche di mantenimento.

In particolare dovrà specificare, d'intesa con la Soprintendenza, l'individuazione e le tipologie di intervento ammissibili per l'utilizzazione museale delle parti ottocentesche degradate del baglio-masseria, per i fini espositivi dei reperti archeologici e per il recupero e il riuso dei manufatti di interesse storico-architettonico.

Dovrà inoltre prevedere la realizzazione di aree attrezzate per il tempo libero con funzioni sociali, sportive all'aperto, educative e ricreative, attrezzature di servizio complementari (*visitors center*), nonché il recupero e la sistemazione della sentieristica esistente con spazi attrezzati per il godimento delle bellezze naturali e paesaggistiche. La sentieristica indicata dovrà recuperare, riutilizzandoli, i vecchi tracciati per fini escursionistici e di turismo equestre.

In attesa dell'approvazione del "PRA", le previsioni del P.R.G. hanno valore di vincolo di salvaguardia e gli interventi previsti dovranno essere compatibili con tale finalità.

Nelle more dell'approvazione del "PRA" sono consentiti:

- sul patrimonio edilizio esistente interventi edilizi diretti limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione di demolizione e ricostruzione totale, così come definita dall'art. 20 della L.r. 71/78, nel rispetto della volumetria esistente e nelle finalità del recupero edilizio di cui alla L. 457/78;
- la realizzazione del sistema viario di accesso, attraversamento e collegamento previsto dal P.R.G.;
- nell'Ambito non è ammessa la realizzazione di impianti che prevedano la costruzione di nuove strutture, né movimenti di terra e non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi;
- è consentito il prosieguo delle attività agricole esistenti, senza cambi colturali e con esclusione di serre e impianti specialistici nonché la realizzazione di parchi e giardini di iniziativa pubblica e/o privata, nei limiti dell'alinea precedente e secondo le norme del successivo art. 45, con esclusione degli interventi di cui ai punti 2) e 3).

Tutti gli interventi consentiti sono subordinati al parere preventivo della Soprintendenza per i BB.CC.AA.

Art. 42
Ambito naturalistico - archeologico di Chibbò (Fp.c)

L'*"ambito naturalistico - archeologico di Chibbò"* si estende a Sud-Ovest sino al confine con il Comune di Marianopoli in C.da Portella Mucini, ad Nord-Ovest sino a comprendere il territorio della borgata di Chibbò, a Nord sino al torrente Barbarigo e a Nord-Ovest sino a comprendere il tracciato della Regia trazzera demaniale n. 634.

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo
via P. Calvi, 13 - 90139 Palermo
tel. 091/7071402 – fax 091/7071213
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopripa
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Unità Operativa IX
Beni Paesaggistici, naturali e naturalistici di catene e rilievi montuosi
via P. Calvi, 13 - 90139 Palermo
tel. 0917071426-274 – fax 0917071213
sopripa.uo9@regione.sicilia.it

Palermo Prot. n. 8227/IX del - 7 DIC. 2012

Rif. Nota Prot. n. del
BB.NN. 106432

Allegati n. /

OGGETTO: Istanza della Società TERNA – Rete Italia Spa per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'elettrodotto a 380 KV in doppia terna Chiaramente Gulfi – Ciminna.
Conferenza di Servizi

All'Assessorato Regionale dell'Energia
E dei Servizi di Pubblica utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio II
Viale Campania,36
PALERMO

Il territorio della provincia di Palermo interessato dall'esecuzione delle opere in progetto afferisce sostanzialmente a due diversi ambiti paesaggistici, il primo compreso tra le pendici occidentali delle Rocche di Ciminna e l'alta valle del fiume Torto e il secondo che racchiude l'area collinare dei rilievi ondulati posta a meridione del massiccio delle Madonie, fino ai margini dell'altopiano gessoso-solfifero della zona centrale dell'isola.

Il primo ambito, caratterizzato dalla condizione di area di transizione tra la catena montuosa settentrionale della Sicilia e l'altopiano interno, si estende sul versante nord delle valli del fiume San Leonardo e del fiume Torto e il suo assetto paesaggistico è prevalentemente quello delle colline argillose mioceniche, arricchito e diversificato nella sua componente morfologica dalla presenza di massicci affioramenti calcarei (rocche) e del complesso gessoso.

All'interno di questo distretto l'insediamento umano, realizzato in larga parte con la fondazione di borghi rurali, risale al periodo di ripopolamento della Sicilia compreso tra il XV e il XVIII secolo, con l'eccezione di Ciminna, Vicari e Sclafani Bagni che hanno invece origini medievali, anche se ritrovamenti archeologici in diverse località (Cozzo Intronata, contrada Ciaramito, casa Savochetta) attestano una frequentazione umana dall'età età antica a quella greco-romana.

Il secondo ambito fa parte di un territorio di grande rilevanza storico-paesistica: indagini archeologiche effettuate nell'area hanno evidenziato la presenza di un insieme di antichi insediamenti, tra cui in particolare quella di un centro indigeno ellenizzato ubicato sulla zona sommitale del Monte Chibbò, oggetto di pubblicazioni scientifiche che ne hanno messo in evidenza l'eccezionale importanza culturale. Il sito è anche sede di una necropoli ancora inesplorata di età arcaico/classica, ancora da identificare nei suoi limiti esterni, e per questi motivi è stato posto sotto la tutela di quest'Ufficio mediante l'apposizione di un vincolo ai sensi dell'articolo 142, *lett. m)* del Decreto legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 (recante il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).

Più a nord, sul sito di Terravecchia di Cuti, situato sullo spartiacque tra le valli dei fiumi Salso e Platani e in posizione strategica per la difesa del territorio, un altro centro indigeno ellenizzato si estendeva sulla sommità dell'omonimo rilievo, dominando dall'alto dei suoi 960 metri tutto il territorio circostante. L'insediamento, costituitosi probabilmente già alla fine del VII secolo a.C. e comprendente anche una necropoli e un santuario risalente ad epoca preistorica, continuò a svilupparsi fino all'età classica; a partire dalla fine del VI sec. e per tutto il secolo seguente subì un graduale processo di ellenizzazione, che non riuscì peraltro a cancellare del tutto la cultura indigena.

Per la sua importanza il sito è stato sottoposto a tutela con Decreto dell'Assessore dei Beni Culturali della Regione Siciliana n° 2991 del 26 novembre 1982, successivamente modificato con Decreto n° 449 del 23 marzo 1983.

Ma è l'intero comprensorio posto tra le località Chibbò e Cuti, tra Cozzo Tutusino e il confine provinciale, incluse le contrade Monaco, Monte Cuticchio, Orto della Cuti, Terravecchia di Cuti, Balza di Rocca Limata, Recattivo, Landro, Castellazzo di Marianopoli e Vicaretto, a presentare un particolare interesse per la presenza diffusa di numerosi altri siti archeologici, inseriti in un contesto rurale ancora sostanzialmente integro nei suoi valori paesaggistici e culturali, all'interno del quale la realizzazione dell'opera in progetto, per l'altezza e per la visibilità dei sostegni dell'elettrodotto, potrebbe determinare una profonda alterazione della sua configurazione paesistica.

La compagine territoriale in questione, limitrofa alla provincia di Caltanissetta, costituisce uno degli ambiti di espansione dell'antico latifondo nell'entroterra siciliano e si mostra parte di un paesaggio fortemente caratterizzato e ancora ben conservato nel contesto più ampio di questa parte della Sicilia centrale, costellato di insediamenti agricoli (come il "borgo Vicaretto", voluto dalla riforma agraria), di case contadine e di masserie (le "case Vicaretto di sopra", le "case Vicaretto di sotto", l'abitato di "Recattivo", borghi rurali a volte anche fortificati che conservano le tipiche architetture e forme tradizionali, espressioni del patrimonio culturale di matrice agro-pastorale) e di luoghi di culto religioso.

In questo contesto, di elevatissimo valore culturale, architettonico, storico ed etnoantropologico assume particolare significato la masseria fortificata di epoca medievale denominata "Bilici" o Castello di Bilici, il cui primitivo insediamento risale al 1271. Il territorio di Bilici rappresentava uno dei grandi feudi granari della contea dei Ventimiglia ed il castello (o la masseria fortificata) era certamente funzionale allo sfruttamento agricolo del territorio. Il castello, oggi Santuario e meta di significativi percorsi devozionali, si trova sulla cima di una altura calcarenitica posta in prossimità del corso del Torrente Belici in un contesto paesaggistico collinare tipico del latifondo della Sicilia interna.

La secolare destinazione delle campagne alle coltivazioni cerealicole, disposte su campi che si susseguono a perdita d'occhio, ha determinato nei secoli la nascita di un paesaggio estremamente "nitido", sul quale ogni elemento di diversità - sia esso un'emergenza geomorfologica, vegetazionale, edificatoria o di tracciato viario - diventa rilevante nella caratterizzazione dei luoghi, mentre le zone più acclivi, come quelle interessate da una discreta porzione del tracciato dell'elettrodotto, sono contrassegnate da praterie secondarie o da garighe insediate su terreni un tempo sfruttati a pascolo e oggi di fatto in stato di abbandono.

Caratteristica generale del paesaggio del seminativo è la sua uniformità: le coltivazioni estensive connotano il territorio collinare delle zone interne dell'isola e, in particolare delle località sopra richiamate, con distese ondulate, monotone, a bassa biodiversità e ad alta vulnerabilità complessiva, legata alla natura fortemente erodibile del substrato geopedologico.

In questo insieme paesistico gli elementi di diversità e di distinzione sono associati prevalentemente agli ambienti morfologicamente più caratteristici, quali: i corsi d'acqua, che presentano interessanti formazioni di ripisilva lungo una ristretta fascia spondale; le creste rocciose e i rilievi, costituiti da affioramenti litologici di consistenza lapidea che emergono dalla matrice argillosa sottostante mostrando singolari aspetti di vegetazione arbustiva e formazioni di gariga (indizi di degrado della macchia-foresta originaria), ormai stabilizzati e di grande importanza ai

fini della conservazione del suolo; le emergenze geomorfologiche (tipicamente le formazioni calanchive) che, soprattutto lungo i valloni del Landro e del Landro Chibbò, assumono aspetti di grande valenza paesaggistica e morfologica per la loro suggestiva bellezza.

I calanchi rappresentano un fenomeno geomorfologico che si produce per l'azione delle acque dilavanti su rocce argillose degradate, con scarsa copertura vegetale e quindi poco protette dal ruscellamento. I solchi che si formano all'interno del terreno si accentuano rapidamente, allungandosi e procedendo a ritroso, moltiplicandosi e ramificandosi e cambiando forme e disposizioni al variare della stagione.

Le strutture calanchive presentano quindi rilevanti valori geologici e geomorfologici (forme che rappresentano la storia morfoevolutiva di una area) e sono componenti fondamentali del paesaggio siciliano; esse devono essere pertanto protette contro interventi che possono danneggiare la loro forma e il loro sviluppo naturale e a tal proposito, quest'Ufficio, in concomitanza con la redazione del Piano Paesistico provinciale, sta predisponendo gli atti istruttori per l'apposizione sull'area in questione di vincoli di tutela ai sensi dell'art. 134, *lett. c)*, del Decreto legislativo 42/04.

Considerato pertanto che l'ambito territoriale percorso dall'elettrodotto in progetto comprende alcune località già sottoposte al vincolo di cui agli articoli 142 e 146 del Decreto sopra richiamato ed altre poste in relazione di prossimità e di diretta intervisibilità con tali località, esso deve intendersi in larga parte assoggettato alla tutela discendente dall'applicazione dell'art. 152 del Decreto Legislativo medesimo.

L'interdipendenza e la stretta correlazione tra le emergenze storiche e paesistiche, legate all'insediamento umano protratto per secoli, e le componenti prossimo-naturali dell'ambiente, frequenti nelle zone più acclivi e nelle aree che nel tempo sono state risparmiate dalle attività antropiche, sono i fattori che caratterizzano l'ampio distretto attraversato dall'elettrodotto in questione; ma è proprio la sensibilità e la vulnerabilità dei suoi elementi più caratteristici nei riguardi della progressiva antropizzazione del territorio a confermare, ancora una volta, la necessità di una puntuale attenzione nei confronti delle azioni di trasformazione dell'insieme paesistico.

Gli interessi culturali e naturali evidenziati dai luoghi in questione risultano, negli aspetti con cui si manifestano, tra loro inscindibili e mutuamente dipendenti e per questo motivo rappresentano valori generali di per sé meritevoli di attenta e puntuale tutela: in particolare, la presenza nelle zone circostanti di siti di interesse storico e archeologico, di masserie e di borghi legati alle attività produttive antiche, di regie trazzere che collegavano i centri abitati e gli insediamenti rurali, che fanno parte integrante del paesaggio agrario storicizzato tipico dell'interno dell'Isola, rappresentano i segni della persistenza sul territorio e nel tempo degli aspetti della cultura materiale dell'uomo e della sua attività.

L'esecuzione dei lavori previsti, così come suggeriti dalle caratteristiche orografiche dell'insieme e da quelle specifiche dell'intervento in progetto, potrebbe comportare pertanto un'accentuata trasformazione dei valori figurativi e dei caratteri morfologici e naturali del sito e produrre un'irreversibile modificazione dei segni percettivi del paesaggio storicizzato e dell'ambiente naturale.

Per le ragioni sopra esposte, **nell'esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto**, questo Ufficio ritiene necessario che in alcuni tratti l'andamento del tracciato venga modificato, localizzando i sostegni in posizione meno esposta rispetto alle visuali più interessanti e più distanziata dalle emergenze morfologiche di interesse paesaggistico e naturalistico e dai siti di interesse storico e archeologico presenti in quest'ambito territoriale.

In particolare, a tale scopo, ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo 42/2004 e degli articoli 95 e 96 del Decreto legislativo 163/2006, si prescrive:

a) la delocalizzazione dei sostegni nn. 361 e 362, che dovranno essere spostati di almeno 300 metri rispetto alla sommità della collina su cui sorge la "Casa Savochetta", sede di un insediamento di età greca e romana. Sondaggi archeologici preventivi dovranno essere eseguiti in corrispondenza dei nuovi siti scelti per allocare i sostegni;

b) la realizzazione di saggi archeologici preventivi sul Cozzo Intronata, dove è prevista la collocazione dei sostegni n° 368 e 369, e in contrada Ciaramita, area di posizionamento del sostegno n. 407, ubicato a circa 150 metri da un sito tutelato;

c) gli scavi per l'impianto dei sostegni e per la realizzazione di piste, nonché tutte le operazioni che prevedono l'esecuzione di movimenti di terra, dovranno essere effettuati con l'assistenza costante di un archeologo, che dovrà operare secondo una programmazione preventivamente concordata tra la Società TERNA Rete Italia e l'Unità Operativa X di questa Soprintendenza, **cui si attesta la Direzione scientifica degli scavi**;

Inoltre, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 42/2004, si prescrive che:

d) sia eseguito lo spostamento dei sostegni n° 267, 268, 269, 270 e 271, ubicati in prossimità del torrente Landro, che andranno disposti lungo l'allineamento determinato dai sostegni n° 266 e n° 272;

e) sia eseguita la delocalizzazione dei sostegni n° 288, 289, 290 e 291, in modo da posizionarli a una distanza non inferiore ad un chilometro dalla sommità della collina su cui sorge il Santuario del Bilici e dalle sottostanti Case Vicaretto;

f) sia eseguita la delocalizzazione dei sostegni posti in prossimità del Borgo di Recattivo che dovranno essere posti a una distanza non inferiore ad un chilometro dall'abitato.

g) vengano adottate tutte le misure atte a prevenire la morte dell'avifauna per impatto e/o elettrocuzione adoperando sistemi che mettono in evidenza i tracciati quali come ad es. spirali colorate ed ogni altra misura di mitigazione dell'impatto sull'avifauna delle linee elettriche;

h) durante la fase di realizzazione delle opere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a mitigare gli impatti prodotti sulle località attraversate dall'elettrodotto e sulle visuali pubbliche dalle quali è possibile osservare il paesaggio tutelato;

i) tutti i lavori e il deposito dei materiali dovranno interessare esclusivamente le aree di sedime delle opere da realizzare, senza interferire con l'ambiente circostante;

j) prima dell'inizio dei lavori dovranno essere predisposte le opportune piazzole, scelte in prossimità delle aree di cantiere, per il deposito provvisorio dei materiali, avendo cura di scegliere terreni incolti e privi di vegetazione arborea, che dovranno successivamente essere sottoposti a opere di riqualificazione ambientale;

k) dovrà essere ridotta al minimo l'apertura di nuove piste e dovrà essere posta ogni cura affinché quelle necessarie non siano particolarmente visibili, utilizzando materiali e vegetazione che si inseriscano coerentemente nel paesaggio circostante;

l) eventuali opere poste in prossimità di corsi d'acqua, di valloni ed impluvi dovranno essere realizzati senza creare in alcun caso una benché minima riduzione delle sezioni idrauliche esistenti;

m) gli eventuali materiali di risulta provenienti dagli scavi per la posa dei sostegni, non riutilizzabili nell'ambito dei lavori, dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate;

n) allo scopo di assicurare un adeguato controllo della corretta esecuzione delle opere in progetto e di quelle di riqualificazione paesaggistica delle aree eventualmente degradate, la Società dovrà presentare **annualmente**, entro il mese di novembre, **direttamente a questa Soprintendenza**, un'ampia e articolata relazione che illustri le opere realizzate nel corso dell'anno e fornisca il programma di quelle che si intendono realizzare nel corso dell'anno successivo. La medesima comunicazione dovrà riportare in allegato un'adeguata documentazione fotografica in originale e a colori dello stato dei luoghi interessato dalle opere eseguite e una rappresentazioni cartografica della posizione dei punti di vista delle riprese fotografiche;

o) l'approssimarsi della data di conclusione dei lavori dovrà essere comunicata tempestivamente a quest'Ufficio per l'effettuazione delle opportune verifiche sopralluogo.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici allegati al progetto medesimo. Le aree libere dovranno essere reintegrate nei loro aspetti e nei loro valori paesistici e ambientali.

Eventuali varianti al progetto autorizzato o l'esecuzione di opere non contemplate nello stesso dovranno essere preventivamente approvate dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dall'art. 167 del D.L.vo 42/04.

L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela dei beni culturali, paesaggistici, naturalistici, archeologici e delle cose di interesse storico ed ambientale ed è valida ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 03/06/1940 n° 1357 per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione.

Conseguentemente resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma vigente.

gs/al/rmc

Il Dirigente dell'U.O. IX
dott. Adelaide Catalisano

Il Dirigente dell'U.O. X
dott. Stefano Vassallo

Il Soprintendente
Dott. Gaetano Gullo